## La contabilità dell’Azienda Commerciale

L’azienda è un organismo composto da sistemi coordinati e complementari di persone, di beni ed operazioni di gestione (ISTITUTO). La definizione corrente recita: “*l’azienda è l’insieme dei mezzi finalizzato alla produzione*”.

Il soggetto economico prende le decisioni per adattare mezzi scarsi a fini molteplici.

L’azienda crea utilità (valore delle produzioni meno i costi ad essa inerenti) per il soddisfacimento dei bisogni delle persone che operano all’interno (il personale che ci lavora) o all’esterno (i clienti) o di coloro nell’interesse dei quali è posta in essere l’attività (proprietario e soci).

In azienda il soggetto economico non necessariamente coincide con il soggetto giuridico.

L’azienda fin dalla costituzione si dota di un capitale o patrimonio composto da impieghi (attività) e mezzi disponibili (passività), ed il suo patrimonio in un dato istante, alla fine di un ipotetico esercizio amministrativo è così composto ai sensi dell’art. 2423ter del codice civile

ATTIVO

1. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
2. Immobilizzazioni
3. Attivo circolante
4. Ratei e risconti

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

1. Patrimonio netto
2. Fondi per rischi e oneri
3. Trattamento di fine rapporto lavoratori subordinati
4. Debiti
5. Ratei e risconti

Fanno parte dell’attivo circolante le rimanenze, i crediti e le attività finanziarie.

Per quanto riguarda LA GESTIONE, diciamo che in azienda essa è un sistema di operazioni simultanee e successive messe in atto per il raggiungimento della finalità del lucro.

La contabilità aziendale si svolge sotto due aspetti, quello finanziario e quello economico.

Il primo è relativo alla gestione finanziaria dove l’insieme delle operazioni posti in essere sono determinati da correnti monetarie e numerarie (esempio le entrate e le uscite di cassa, le movimentazioni dei crediti e dei debiti), mentre il secondo riguarda le movimentazioni economiche (esempio: i costi ed i ricavi).

A questo punto è importante dire, nel caso della gestione aziendale che i fatti di gestione non sempre producono SIMULTANEAMENTE effetti dal punto di vista finanziario ed economico; infatti, le entrambi manifestazioni alcune volte non coincidono. In sostanza si verificano dei casi in cui:

- La manifestazione finanziaria è di pertinenza dell’esercizio in corso, mentre la competenza economica fa riferimento a più esercizi ; questo è il caso tipico di acquisto di fattori produttivi ad utilizzazione pluriennale, in cui l’uscita finanziaria è di pertinenza dell’esercizio in cui il fattore è stato acquistato, mentre il costo è di competenza di tutti gli esercizi in cui il fattore contribuirà alla produzione dei ricavi di vendita dei beni e servizi ottenuti con il suo impiego.

- La manifestazione economica è di pertinenza dell’esercizio in corso, mentre la manifestazione finanziaria si avrà in un esercizio futuro; è il caso, ad esempio, delle quote di TFR che il lavoratore matura durante l’anno, ma che diventano esigibili solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

- La manifestazione economica fa riferimento a due o più esercizi consecutivi, mentre la manifestazione finanziaria è di pertinenza di un solo esercizio.

La non SIMULTANEITA’ fra i due aspetti, finanziario ed economico, genera nel medio e lungo termine una situazione di non equilibrio economico che va ad intaccare in modo errato la determinazione quantitativa del risultato della gestione economica.

Cioè, il reddito di esercizio.

Tralasciando l’imposizione civilistica e fiscale che impongono di utilizzare il concetto di reddito di esercizio per la determinazione del risultato economico di un periodo di tempo determinato , in base a Gino Zappa diciamo che: “il reddito di esercizio è la variazione subita dal patrimonio netto in un determinato periodo amministrativo per effetto della gestione, o, più semplicemente, il risultato della gestione secondo l’aspetto economico, conseguito in un certo periodo amministrativo”.

Il primo metodo esprime il reddito con una metodologia sintetica, cioè, esso è determinato dalla differenza fra il patrimonio netto alla fine del periodo amministrativo ed il patrimonio netto all’inizio del periodo amministrativo. Il secondo metodo invece, individua una metodologia analitica di determinazione del reddito di esercizio: CIOE’ - L’INDIVIDUAZIONE DEL REDDITO D’ESER-CIZIO AVVIENE in base al principio di COMPETENZA ECONOMICA.

Che vuol dire competenza economica?

Vuol dire che il reddito scaturisce dal confronto tra componenti positivi di reddito (ricavi-rendite ) e componenti negativi (spese-costi) che presentano la giusta pertinenza o giustificazione nell’esercizio considerato, e questo, indipendentemente della loro manifestazione finanziaria.

### Art. 2425 del codice civile

In base all’art. 2425 del codice civile il contenuto e lo schema del conto economico si presenta nel modo seguente:

**9**

1. Valore della produzione
2. Costi della produzione

**Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).**

1. Proventi ed oneri finanziari
2. Rettifiche di valore di Attività e Passività finanziarie
3. ~~Proventi ed oneri straordinari~~

**Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);**

Imposte sul reddito di esercizio

Utile o perdita di esercizio

Senza il rispetto del principio di competenza economica (in base al quale i costi sostenuti ed i ricavi conseguiti in un anno devono essere rettificati ed integrati) non si avrebbe una veritiera e corretta quantificazione del risultato economico della gestione e cioè del reddito di esercizio.

A questo punto la domanda sorge spontanea: nel caso della contabilità del condominio quale sistema e quale metodo contabile applicare?

Si deve applicare il principio della competenza economica per la redazione di un prospetto contabile da redigere a consuntivo ?

Se la risposta è affermativa continuiamo a chiederci: allora utilizziamo il sistema contabile del reddito con il metodo della partita doppia per arrivare alla formazione del bilancio di esercizio?

## La contabilità dell’Azienda di Erogazione

In funzione allo scopo di costituzione, definiamo azienda di erogazione quell’istituto economico che si predispone ad attuare un piano o un programma o un progetto di impiego di beni e servizi al diretto soddisfacimento dei bisogni degli associati.

A questo punto distinguiamo l’azienda di erogazione che attua anche dei processi produttivi dall’azienda di erogazione pura.

Fanno parte del primo tipo di azienda, quelle che hanno come attività prevalente quella di impiegare i mezzi provenienti dai tributi versati dagli associati per raggiungere lo scopo istituzionale per il quale si sono costituite. Cosi ad esempio nelle associazioni non riconosciute, ogni associato versa una quota che viene definita “quota associativa”.

Ad esempio in una associazione culturale tante quote associative determineranno il patrimonio dell’ente.[[1]](#footnote-2)

Però, può succedere che nel suo statuto l’azienda di erogazione preveda non solo di produrre beni e servizi “istituzionali” ma preveda anche di attuare un processo produttivo di beni e servizi che saranno messi in vendita e quindi acquistati dai componenti interni, in questo caso i soci pagano un corrispettivo in denaro per quel bene o servizio ricevuto. In tal caso diciamo che l’associazione incassa delle somme di denaro in qualità di componenti positivi di reddito (ricavi di vendita).

Questa fase produttiva ed in parte lucrativa si colloca fra una fase di acquisizione dei mezzi finanziari da impiegare nella produzione e una fase di consumo ed vendita. Siamo in presenza di un ciclo finanziario e di un ciclo economico. Il primo riguarda gli incassi ed i pagamenti (entrate, uscite, crediti, debiti) mentre il secondo è originato da ricavi ed oneri.

Per quanto riguarda invece le aziende di pura erogazione, esse non compiono (nella generalità dei casi o almeno si suppone) alcuna opera economicamente definibile di produzione. Esse si propongono di predisporre ed attuare un piano di impiego di mezzi disponibili, nel consumo richiesto dal soddisfacimento dei bisogni dei conviventi nella comunità.

Un tipico esempio di comunità che ha come fine istituzionale quella di amministrare il consumo è la famiglia.

Questa comunità trae i mezzi da impiegare sia al consumo che in qualche attività produttiva attraverso una relazione con l’ambiente esterno. Diremo che la famiglia si procura un reddito dall’attività lavorativa di suoi membri od anche dai frutti del risparmio (interessi ) o da altre contrattazioni a fini lucrativi.

Questo tipo di comunità attua i seguenti processi complementari tra loro:

- Processo acquisitivo: è la fase in cui la famiglia entra in possesso di un reddito

- Processo di consumo o di erogazione: è la fase in cui il valore netto della produzione (reddito) viene impiegato direttamente in attività di consumo

- Processo di risparmio: è la fase rivolta all’accumulo di mezzi finanziari per il sostenimento delle spese presenti e future.

## Il contabile del Condominio

L’amministratore, dal punto di vista giuridico è l’organo esecutivo che agisce in qualità di mandatario con rappresentanza.

Dal punto di vista contabile possiamo definirlo in via principale ed in via subordinata alla principale.

In via principale *è l’amministratore dei beni comuni* ed in via subordinata *è l’amministratore dell’ente* condominiale il quale è formato dai condomini che gli danno il mandato ad operare.

Questa distinzione è fondamentale per inquadrare il suo ruolo ai fini di una corretta impostazione contabile. Infatti, l’amministra-tore non deve gestire i condòmini e neanche i loro rapporti giuridici, siano essi di natura patrimoniale che non patrimoniale; egli, deve rimanere al di fuori dall’intreccio delle loro relazioni.

Infatti, rispetto alla assemblea si è soliti dire che l’amministratore è un terzo. L’amministratore, appunto, in via principale è chiamato a gestire i beni comuni, i servizi comuni e tutte le possibili relazioni fra beni e servizi comuni con il fine di soddisfare i bisogni dei condomini.

In subordine egli, nei confronti dell’insieme dei condomini e quindi dell’ente condominiale, dovrà rendere conto della sua gestione, sia dal punto di vista qualitativo (che cosa ha fatto e come lo ha fatto) sia dal punto di vista quantitativo (quanto ha riscosso e da chi, quanto ha pagato ed a chi, quanto deve ancora riscuotere da chi, quanto deve ancora pagare a chi, etc..).

Cosi recita la Cassazione, in questa e in numerose sentenze.

*“In tema di condominio degli edifici, la validità dell'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini, del rendiconto di un determinato esercizio e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, nonché dei relativi riparti, non postula che la predetta contabilità sia stata redatta dall'amministratore con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, essendo a tal fine sufficiente che essa sia idonea rendere intellegibile ai condomini medesimi le voci di entrata e di spese, con le quote di ripartizione; ne' richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri di quell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestano fede ai dati forniti dall'amministratore.”* (Cassazione civile, sez. II, 7 ottobre 1982 n. 5150, Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 9.)

 *“In tema di condominio degli edifici, la validità dell'approvazione, da parte dell'assemblea dei condomini, del rendiconto di un determinato esercizio e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, nonché dei relativi riparti, non postula che la predetta contabilità sia stata redatta dall'amministratore con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, essendo a tal fine sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini medesimi le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione, né richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri di quell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore.”* (Cassazione civile, sez. II, 29 aprile 1981 n. 2625, Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 4.)

1. In queste aziende il patrimonio è un elemento essenziale che indipendentemente dalla sua entità, deve essere adeguato al raggiungimento dello scopo. Nel caso in cui il patrimonio non sia adeguato si configura una causa di estinzione dell’ente. Allo stesso modo l’ente si può estinguere nel momento in cui lo scopo viene conseguito in quanto fa venire meno il vincolo giuridico che lega i soggetti, e quindi si determina l’estinzione dell’associazione. Invece nel condominio il patrimonio preesiste al successivo determinarsi dell’associazione dei condomini. Nell’ente condominiale non occorre che il patrimonio sia adeguato allo scopo in quanto esso è causa e scopo nello stesso tempo. [↑](#footnote-ref-2)